

circolare
7 GENNAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 7 gennaio 2014

Oggetto

Approvato il Decreto “Destinazione Italia”

Con il Decreto “Destinazione Italia”, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, sono state introdotte alcune disposizioni che riguardano la materia del lavoro “irregolare”.

Pertanto a decorrere dal 24 dicembre u.s., l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 modificata dall'art. 4 della Legge n. 183/2010), connesse **all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** è aumentato del 30%.

Nello specifico il succitato art. 4 della Legge n. 183/2010, intervenuto nel “corpus” dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002, prevedeva che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico, trovava applicazione la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. I nuovi importi previsti dal comma 1 lettera a) variano da un minimo di euro 1.950 ad un massimo di euro 15.600 mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale ad euro 195.

Risulta altresì aumentato del 30% l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di **sospensione dell'attività imprenditoriale** di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto la somma aggiuntiva (che non è una sanzione), legata alla riapertura dell'attività, ammonta ora ad euro 1950; nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro le sanzioni aggiuntive sono pari ad euro 3.250.

Con una seconda previsione, il Decreto Destinazione Italia interviene anche a modificare, decuplicandoli, gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 18 – bis del D.L.vo n. 66/200, relative al mancato rispetto della durata massima del lavoro settimanale (n.d.r. 48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l'organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali.

Gli importi incrementati riguardano:

- **il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro** al quale si applica la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (l'importo precedente previsto andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi), la sanzione varia da un minimo di euro da 4.000 ad un massimo di euro 15.000 (rispetto ai precedenti importi di 400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa tra 10.000 e 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;
- **il mancato rispetto del riposo settimanale** (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero - 11 ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa che ammonta in un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 7.500 euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate, rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro;

- **il mancato rispetto del riposo giornaliero** (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3.000 a 10.000 euro. Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Da ultimo preme aggiungere che il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 27 dicembre 2013 è intervenuto a precisare che i nuovi importi sanzionatori saranno applicati alle violazioni accertate con verbale ispettivo successivo al 24 dicembre 2013.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

